Delibera nr. 5/2024

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' IVORIESE AVVERSO SQUALIFICA ATLETA

La società Ivoriese (in nome della propria squadra Paruzzarello for Ever Young) ha inoltrato ricorso di appello avverso la squalifica sino al 31/10/2025 inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato di Verbania all'atleta Messutti Valerio (gara Sangiorgese Calcio – Paruzzarello For Ever Young del campionato di calcio a 7 open).

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

Nella gara in oggetto un atleta della società Sangiorgese Calcio subiva un infortunio per un colpo al viso (refertato con 30 giorni di prognosi), la società stessa presentava reclamo di I grado sostenendo che si era trattato di un gesto deliberato del Messutti e forniva un estratto del filmato della gara (trasmessa in diretta sulla piattaforma Youtube sui canali della società stessa) dal quale si vedeva il Messutti allungare il proprio braccio verso il volto dell'avversario.

Il Giudice Sportivo sospendeva l'atleta in questione e lo convocava per essere sentito in merito ai fatti accaduti; l'atleta si presentava alla convocazione e sosteneva di "*aver ricevuto un colpo in testa, e di aver reagito alzando il gomito destro, non rendendosi conto di avere colpito il giocatore*" avversario.

Con il comunicato nr. 4 del 16/10/2024 il Giudice Sportivo del Comitato di Verbania squalificava l'atleta Messutti Valerio avendo "*ritenuto che la gravità del gesto del giocatore Messuti Valerio, non possa passare inosservata ed impunita perché, casualmente, non accertata dal direttore di gara*" e preso atto che "*l'art. 81R.G.S. prevede una squalifica a tempo sino ad un massimo di anni 4, valutato che il giocatore non è mai stato coinvolto in episodi violenza, squalifica il suddetto sino al giorno 31.10.2025*".

Il ricorso in appello è basato sulla presunta inutilizzabilità della ripresa video, citando articoli del Codice di Giustizia Sportiva della Figc e sentenze della Corte Federale di Appello, e sulla mancanza di dolo intenzionale nel gesto compiuto dal Messutti (anche qui citando pronunciamenti federali) "*come dimostra peraltro la circostanza che, per l'intera fase del contrasto e per gli istanti successivi, il Messutti è orientato solo a guardare la palla e non*

osserva l'avversario; se avesse, al contrario, voluto colpire intenzionalmente quest'ultimo avrebbe quantomeno guardato nella sua direzione e 'misurato' il colpo da assestare. Così non è stato poichè obiettivo del giocatore non è mai stato quello di cagionare lesioni all'avversario, quanto piuttosto di divincolarsi per riprendere il gioco quanto prima" e aggiungere poi che "*la sanzione si ritiene debba essere parametrata e proporzionata alla gravità del gesto, intesa come intenzionalità, ... (omissis) ... a prescindere dalle conseguenze consistite sfortunatamente in 30 giorni di prognosi*". Richiede pertanto in via principale l'annullamento della sanzione, in subordine l'applicazione del minimo edittale riducendo la squalifica.

Questa Commissione

- Preliminarmente deve evidenziare che il Centro Sportivo Italiano si è dotato da anni di un proprio Regolamento per le attività sportive, denominato Sport in Regola e disponibile sul sito nazionale e su quelli dei vari Comitati; sono quindi del tutto inconferenti le citazioni nel ricorso d'appello di articoli del Codice di Giustizia Sportiva della Figc e di altri organismi federali, anche in base al disposto dell'articolo 3 N.A.S. di Sport in Regola denominato "*Priorità delle fonti normative*", che prevede che le norme di Sport in Regola siano seconde solo allo Statuto Csi mentre i "*Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive*" siano solo citati per ultimi, al settimo posto.

- Entrando nel merito della ammissibilità o meno del filmato si evidenzia che l'art. 77 R.G.S. di Sport in Regola (che titola "Fonti per l'amministrazione della giustizia sportiva") al comma 2 recita "*Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale*" e si specifica che, a parere di questa Commissione, una ripresa video della gara trasmessa in diretta sui canali social possa possedere garanzia documentale, non essendo manipolabile a posteriori. Si precisa altresì che eventuali obiezioni in merito all'autorizzazione delle riprese sono da proporre in altra sede, non essendo questa Commissione titolata a decidere sull'argomento.

- Andando ad esaminare il gesto in sé, la ricorrente sostiene che nel ricadere l'avversario abbia colpito il Messutti e "*solo a quel punto e dopo e a causa del colpo avversario ... (omissis) ... e nel tentativo di riprendere immediatamente l'attività di gioco il Messutti si*

divincolava dall'avversario, colpendolo con il gomito". Dal filmato effettivamente si può rilevare come l'avversario nel ricadere lo tocchi prima con il braccio destro sulla spalla destra e poi con il braccio sinistro lo colpisca alla nuca o all'orecchio, facendogli anche piegare la testa in avanti, ma il colpo non pare di portata tale da poter generare la reazione spropositata del Messutti. E non si può ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che il Messutti intendesse solo "*divincolarsi per riprendere il gioco"*: l'atleta non è trattenuto, pur non guardando mai l'avversario il Messutti sa bene dove egli si trovi perchè all'arrivo della palla è andato appositamente a tentare di "bloccarlo" con un tagliafuori cestistico, appoggiando dorso e spalle contro il petto dell'avversario, se avesse voluto solo divincolarsi avrebbe sporto entrambe le braccia all'indietro, verso il corpo avversario, invece ha alzato un solo braccio al disopra delle spalle per poter arrivare al viso avversario, ci sono pochi dubbi che si tratti di un gesto calcolato.

- In merito all'entità della squalifica, consultando il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) riteniamo che il fatto contestato al Messutti possa rientrare negli atti di violenza nei confronti di tesserati che prevedono una squalifica da 3 mesi ad un anno oppure superiore ad un anno se ritenuti gravi; il Giudice di I grado ha valutando come attenuante il fatto della mancanza di precedenti del giocatore (come scritto nella motivazione), mentre non ha considerato il colpo subito dall'avversario come ulteriore attenuante nel calcolo della sanzione. Riteniamo quindi più congrua una sanzione di durata leggermente inferiore.

Per questi motivi

DELIBERA

- di accogliere il ricorso della società Ivoriese riducendo la squalifica a tempo dell'atleta Messutti Valerio a tutto il 31/08/2025;

- di restituire la tassa reclamo per effetto del suo accoglimento.

data 22 ottobre 2024

la Commissione Regionale Giudicante
Claudio Bono, Presidente
Gabriele Balboni, componente
Marco Bianchi, componente